

Valutazione studenti indicazioni e criteri

IIS “Chino Chini”

Ultimo aggiornamento 8.1.2026 anno scolastico 2025–2026

Sommario

1. Quadro di riferimento e principi generali.....	3
2. Processo di valutazione d'Istituto	3
Elementi integrativi della valutazione.....	3
Ruolo del Collegio, dei Dipartimenti e del consiglio di classe	4
Criteri generali di valutazione delle singole prove.....	5
3. Tavola di corrispondenza tra valutazione docimologia e livelli conseguiti.....	6
4. Scrutini intermedi (valutazione periodica).....	8
5. Scrutinio finale (esiti e procedure).....	8
Ammissione allo scrutinio	9
Esiti	10
Esiti scrutinio finale I anno istituto professionale	12
6. Criteri svolgimento scrutini.....	13
7. Modalità di verifica sospensione giudizi	16
8. Inclusione (L. 104/1992, L. 170/2010, BES).....	17
9. PCTO/FSL e altre attività	18
10. Esame di Stato (classi quinte): ammissione e condotta.....	18
Valutazione finale nelle classi quinte e ammissione Esame di Stato	18
Esame stato valutazione condotta pari a 6/10.....	19
Esame di Stato – Alunni con certificazione Legge 104/92.....	20
Esame di Stato – Alunni con D.S.A.....	20
Esame di Stato – Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali.....	20
Esiti	21
11. Credito scolastico (III–IV–V)	21

Criteri.....	21
12. Valutazione alunni stranieri.....	25
13. Istruzione per adulti.....	25
14. Certificazioni.....	26
15. Rinvii.....	26

1. Quadro di riferimento e principi generali

La valutazione (intermedia e finale) ha finalità formativa, educativa e orientativa, concorre al successo formativo degli alunni, promuovendone l'autovalutazione e lo sviluppo dell'identità personale.

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale dei docenti (dimensione individuale e collegiale) e dell'autonomia didattica dell'istituto.

La valutazione è regolata dal DPR 122/2009, come modificato dal DPR 135/2025, e dal D.Lgs. 62/2017, come modificato dal DL 127/2025.

2. Processo di valutazione d'Istituto

In coerenza con l'autonomia didattica riconosciuta a ciascuna istituzione scolastica, il sistema di valutazione dell'Istituto si articola secondo i seguenti principi:

- Unicità del voto: la valutazione del profitto attribuita dal Consiglio di Classe per ogni disciplina, su proposta del docente, in sede di valutazione intermedia (pagellina) o di scrutinio quadrimestrale, è unica, anche se le prove di verifica utilizzate possono essere di tipologie diverse, conformi alle norme e alle programmazioni.
- Globalità del giudizio: ogni valutazione, sia intermedia che finale, deve riflettere l'andamento complessivo dell'alunno dall'inizio dell'anno scolastico.

Applicazione uniforme: tali criteri valgono anche per eventuali valutazioni intermedie previste dalla scansione dell'anno.

La scelta degli strumenti di verifica e l'attuazione dei criteri valutativi sono affidate ai dipartimenti disciplinari.

Ogni docente, all'inizio dell'anno in sede di programmazione o prima di ogni verifica – qualora non presente in programmazione o differissero da essa, illustra agli studenti e alle studentesse:

- le competenze, ove previste, gli obiettivi e le strategie didattiche adottate;
- gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione; chiarendo se necessario il peso delle diverse tipologie di prove e di ciascuna prova rispetto al totale.

Queste informazioni devono essere chiaramente accessibili.

Per ogni periodo didattico:

- la valutazione deve basarsi su un congruo numero di prove.
- Deve essere prevista la possibilità di un sistematico recupero e approfondimento.

Elementi integrativi della valutazione

- Le valutazioni conseguite in istruzione domiciliare e scuola in ospedale sono parte integrante del percorso formativo personalizzato e concorrono alla valutazione finale.

- Le esperienze di PCTO (Formazione Scuola Lavoro) rientrano nel percorso formativo e incidono sia sulla valutazione disciplinare sia sul giudizio di comportamento. A tal fine il progetto di FSL a livello individuale o di classe o di dipartimento dovrà prevedere griglie di osservazione e valutazione e/o declinare le esistenti.

Ruolo del Collegio, dei Dipartimenti e del consiglio di classe

Il Collegio dei Docenti:

- definisce i criteri generali per la valutazione e gli scrutini, garantendo omogeneità nella valutazione sommativa.
- Indica un numero minimo di prove di verifica.
- delibera sull'incidenza degli obiettivi educativi nella valutazione complessiva.

I dipartimenti declinano il numero minimo di prove per ciascuna disciplina o ambito disciplinare:

- proporzionato alle ore curricolari
- tenendo conto delle UDA interdisciplinari caratterizzanti il percorso da realizzare.
- Tenendo conto della necessità di valutare conseguimento delle competenze e degli obiettivi previsti nelle programmazioni disciplinari. necessario per accertare il raggiungimento degli obiettivi.

Il Consiglio di Classe:

- valuta gli studenti e le studentesse sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi
- integra tali valutazioni considerando tutte le informazioni relative alle attività svolte quali Formazione Scuola lavoro, visite guidate, partecipazione a iniziative, ecc; tale valutazione procederà secondo griglie predeterminate e con chiara attribuzione alla disciplina.

Il docente formula una proposta di voto:

- considera l'intero percorso annuale, non la semplice media aritmetica;
- il docente si riferirà ai processi oltre che alla prestazione
- considerando, secondo i pesi e le griglie stabilite, gli altri elementi di giudizio derivanti da attività
- include voti e altri elementi di giudizio;
- tiene conto delle valutazioni emerse nel caso di istruzione domiciliare o scuola in ospedale o forma di didattica a distanza (ove previste e/o autorizzate)
- nel caso di compresenza con ITP poiché si è in presenza di voto unico nella valutazione finale, e se deliberato anche nelle valutazioni intermedie, verrà formulato un voto unico a partire dalle proposte autonome dei docenti e sulla base di un criterio previsto dai dipartimenti o dai consigli di classe o dalla programmazione della materia condivisa dai docenti.

Ogni proposta di voto deve essere motivata sinteticamente nel registro elettronico.

Criteri generali di valutazione delle singole prove

Il Collegio dei Docenti ha definito i seguenti criteri generali per la valutazione delle prove di verifica:

- la scala valutativa di ogni tipologia di prova è sempre compresa da uno a dieci;
- al voto 5 corrisponde un'insufficienza non grave rispetto agli obiettivi minimi fissati, al voto 4 o inferiori corrisponde un'insufficienza grave; al voto 1 corrisponde un'assenza di apprendimento, nessun risultato e costruzione di competenza, partecipazione assente; al voto 2 corrispondono conoscenze minime ed estremamente lacunose che non permettono la costruzione delle competenze e un apprendimento irrilevabile.
- le griglie di valutazione delle singole prove, con particolare evidenza per la soglia di sufficienza, devono sempre essere comunicate agli allievi prima o contestualmente alla somministrazione della prova stessa; deve essere comunicato il peso all'interno della valutazione. I tempi previsti per lo svolgimento.
- Devono essere esplicitati e riportati nelle tracce e/o nel registro elettronico (individualmente) in fase di programmazione eventuali elementi compensativi e dispensativi o l'utilizzo di griglie di valutazione declinate specificatamente.
- le valutazioni intermedie devono sempre essere arrotondate al voto intero o al mezzo voto;
- tutte le valutazioni devono sempre essere comunicate tempestivamente agli studenti con un voto numerico.
- Le UDA svolte sono valutate tramite griglie e rubriche e acquisite nella valutazione.

Ogni docente valuta gli elaborati e le prove di verifica secondo:

- i criteri stabiliti dall'Istituto, dal Collegio e dai Dipartimenti;
- le griglie adottate dall'Istituto o dai Dipartimenti declinate dal docente all'interno della propria programmazione e adattate all'intervento specifico
- le griglie del precedente punto adattate/declinate per recepire le indicazioni previste nei PEI, PDP, PEP, PFI, salvo l'adozione di griglie specifiche.
- le rubriche valutative previste dal collegio e/o dai dipartimenti e declinate nella propria programmazione didattica;

In assenza di griglie e rubriche di collegio o di dipartimento procederà il docente a elaborare una specifica.

Infine, ciascun docente formula la proposta di voto e il Consiglio di Classe delibera la valutazione complessiva, tenendo conto delle attività svolte in presenza e a distanza.

Griglia generale di valutazione [rispetto alla quale vengono elaborate e declinate le altre griglie]

3. Tavola di corrispondenza tra valutazione docimologia e livelli conseguiti

La tavola riassume in maniera sintetica la corrispondenza tra valutazione e livelli conseguiti. Ogni dipartimento e ogni consiglio di classe declina e articola tale corrispondenza elaborando propri descrittori.

VOTO	CONOSCENZE	COMPETENZE	CAPACITA'
1-2	Nessuna; rifiuto della prova.	Non riesce ad individuare temi e problemi, non compie alcuna operazione.	Non ha alcuna capacità di analisi e sintesi. Non riesce ad organizzare alcun contenuto neanche se opportunamente guidato.
3	Conoscenze lacunose, non pertinenti.	Espone semplici conoscenze con gravissimi errori nei processi logici; utilizza lessico specifico non appropriato.	Non sa operare semplici analisi anche se guidato; opera semplici analisi con gravi errori nel percorso logico.
4	Conoscenze frammentarie e molto lacunose.	Espone semplici conoscenze con gravi errori e scarsa coerenza nei processi logici; utilizza il lessico specifico in modo errato.	Opera analisi e sintesi parziali o logicamente scorrette.
5.	Conoscenze parziali e non sempre corrette.	Espone le conoscenze in modo incompleto e con qualche errore anche con riferimento a contesti semplici; applica procedimenti logici non sempre coerenti; utilizza il lessico specifico in modo parzialmente errato e/o impreciso	Opera analisi parziali e sintesi imprecise.
6	Conoscenze essenziali dei contenuti.	Espone correttamente le conoscenze riferite a contesti semplici, applica procedimenti logici in analisi complessivamente coerenti; utilizza correttamente il	Opera analisi e sintesi semplici, ma complessivamente fondate.

		lessico specifico in situazioni semplici.	
7	Conoscenze dei contenuti complete, anche con qualche imperfezione.	Espone correttamente le conoscenze, anche se con qualche errore, riferite a contesti di media complessità; applica procedimenti logici in analisi coerenti pur con qualche imperfezione; utilizza correttamente il lessico specifico in situazioni anche mediamente complesse; identifica le conoscenze in semplici situazioni precostituite.	Opera analisi e sintesi fondate e, guidato, sa argomentare.
8	Conoscenze dei contenuti complete e sicure.	Espone correttamente le conoscenze riferite a contesti di media complessità; applica procedimenti logici in analisi coerenti; utilizza correttamente il lessico specifico in situazioni anche mediamente complesse; identifica le conoscenze in contesti precostituiti.	Opera autonomamente analisi e sintesi fondate e corrette anche in situazioni mediamente complesse; se guidato, sceglie percorsi di lettura e analisi alternativi.
9	Conoscenze complete, sicure e articolate dei contenuti.	Espone in modo corretto, fluido e articolato le conoscenze riferite a contesti complessi; applica procedimenti logici e ricchi di elementi in analisi coerenti; utilizza con proprietà il lessico specifico in situazioni complesse; identifica le conoscenze in contesti precostituiti e di non immediata lettura	Opera autonomamente analisi e sintesi fondate e corrette in situazioni complesse; sceglie percorsi di lettura e analisi alternativi e originali.
10	Conoscenze complete, sicure, ampliate e Approfondite dei contenuti.	Espone in modo corretto, fluido e articolato le conoscenze riferite a contesti complessi anche non noti; applica procedimenti logici e ricchi di elementi in analisi coerenti; utilizza con proprietà il lessico specifico in situazioni complesse;	Opera autonomamente analisi e sintesi fondate, corrette e ricche di elementi critici in situazioni complesse; sceglie

		identifica le conoscenze in contesti precostituiti complessi e/o non noti.	percorsi di lettura e analisi alternativi e originali.
--	--	--	--

4. Scrutini intermedi (valutazione periodica)

- In presenza di insufficienze, il Consiglio di Classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate tenendo conto dei bisogni formativi di ciascuno studente e studentessa e della possibilità di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi e le competenze previste.
- Nel caso dell'istruzione professionale il consiglio di classe integrerà/modificherà, se necessario il PFI.
- Indipendentemente dalla tipologia gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle eventuali verifiche programmate dal consiglio di classe per accertare il recupero.
- E' data comunicazione tempestiva a studenti e studentesse e famiglie.
- Le famiglie dovranno autorizzare esplicitamente la non partecipazione dello studente e della studentessa agli interventi di recupero programmati.
- Le valutazioni conseguite in PCTO/FSL e nelle UdA concorrono alla valutazione periodica.
- Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi il consiglio di classe delibera per lo studente o studentessa attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato

5. Scrutinio finale (esiti e procedure)

In sede di scrutinio finale, ogni docente propone un voto unico complessivo per la propria disciplina sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazioni in decimi, voto che dovrà tener conto, secondo griglie di valutazione prestabilite,

- esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'attività didattica in presenza e a distanza;
- risultati delle Unità di apprendimento;
- attenzione al processo oltre che al prodotto;
- l'impegno e la partecipazione dimostrati durante l'intero anno scolastico;
- le attività di FSL

- le altre attività alle quali lo studente o studentessa ha partecipato all'interno del percorso formativo
- inoltre:
 - valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
 - il miglioramento o peggioramento dei voti di profitto;
 - esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero effettuati.

Nel verbale di scrutinio finale saranno espresse per ciascun alunno le eventuali motivazione per le valutazioni insufficienti relative a una o più discipline con i relativi voti espressi in decimi.

In sede di scrutinio finale tutti gli alunni (anche con programmazione non curricolare) devono essere valutati su tutte le materie, eventualmente sulla base di una programmazione individualizzato o personalizzato nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Ammissione allo scrutinio

Premesso che Art. 14 c.7 DPR 122/2009 [...] scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Deroga totale delle assenze dovute a:

1. motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, malattie croniche certificate personali o familiari, terapie e/o cure programmate);
2. donazioni di sangue;
3. motivi familiari riconducibili a procedimenti giudiziari in atto, gravi lutti, trasferimento da Paesi stranieri; ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale
4. rientro nel paese di origine per motivi legali e/o documentati dalla famiglia

5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
6. partecipazione ad attività progettuali e a scambi culturali (rigorosamente documentati per mezzo di accordi e/o protocolli di rete e comunque approvati dalla Dirigenza a inizio anno scolastico); concorsi per lavoro o studio;
7. ragioni legate a motivi di disabilità psicofisica;
8. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato italiano che considerano il sabato come giorno di riposo;
9. Partecipazione a Consulta Provinciale degli Studenti o altri organismi riconosciuti.
10. eventi, documentati, che impediscono ai fuorisede l'uso del mezzo pubblico o privato per raggiungere l'Istituto;
11. Accertata positività COVID
12. Quarantene o isolamento fiduciario disposto dall'autorità sanitaria
13. Giornate di assenza e/o ore di assenza dovute a problemi con il trasporto pubblico locale purché tempestivamente comunicati al consiglio di classe

La scuola stabilisce, per ulteriori casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite

- assenze per patologia o disagio documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Dirigente e del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
- deroga parziale, nel limite del 10%, delle assenze per gravi motivi di famiglia, autocertificati da un genitore o dallo stesso studente – se maggiorenne e con stato di famiglia autonomo;

Gli studenti con PEI, sia con didattica curricolare che non curricolare, seguiranno le indicazioni contenute nel PEI.

Agli studenti con piano didattico o educativo personalizzato (PDP, PEP) si applicheranno eventuali deroghe espressamente previste nel piano.

L'applicazione delle deroghe dovrà essere verbalizzata.

Nel caso di non ammissione allo scrutinio e conseguentemente non ammissione alla classe successiva, se lo studente o studentessa è in obbligo scolastico si attiveranno le procedure di segnalazione ed eventualmente di riorientamento. Ove ricorrano i presupposti si procede con la certificazione delle competenze.

Esisti

Voce	Criterio/Regola operativa	Note operative
Ammissione	Tutte valutazioni $\geq 6/10$ nelle	Motivazioni sintetiche nel verbale

	discipline; valutazione del comportamento $\geq 7/10$	e nel PFI. Riportare eventuali indicazioni ritenute opportune da parte del consiglio di classe. indicazioni di studio personalizzate.
Ammissione	Tutte valutazioni $\geq 6/10$ nelle discipline pur in presenza di alcune proposte di volto non sufficienti per le quali il consiglio di classe ha ritenuto che fossero recuperabili senza sospensione del giudizio ma con indicazioni di studio e successivo monitoraggio/accompagnamento – si veda oltre per la tipologia di interventi; valutazione del comportamento $\geq 7/10$	Giudizio sintetico e motivato nel verbale e nel PFI con specifiche indicazioni di studio da comunicare a famiglie e studente / studentessa con successiva fase di monitoraggio/accompagnamento all'avvio dell'anno scolastico
Sospensione del giudizio	Di norma fino a 3 materie per le quali il giudizio è sospeso ovvero valutazioni ≤ 5 e lo studente e studentessa dovrà dimostrare di aver recuperato entro la ripresa dello scrutinio –entro mese di agosto. valutazione del comportamento $\geq 7/10$	Comunicazione alle famiglie con contenuti minimi/competenze, modello prova, griglia e calendario. Il docente titolare della materia con giudizio sospeso anche in base alle indicazioni dei dipartimenti: indicherà gli obiettivi/competenze da recuperare; fornirà modello di prova che gli alunni possano tenere a riferimento; predisporrà prova di verifica da depositare in segreteria.
Sospensione del giudizio	Una delle situazioni descritte in precedenza (ovvero Tutte valutazioni $\geq 6/10$; tutte valutazioni $\geq 6/10$ pur in presenza di alcune proposte non pienamente sufficienti; materie	Secondo le indicazioni indicate in precedenza per ciascuna casistica, ma con sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e assegnazione della predisposizione di un elaborato

	con valutazioni ≤ 5 per le quali si sospende il giudizio) valutazione del comportamento $\neq 6/10$	critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva
Non ammissione	Di norma 4 insufficienze in poi con almeno 2 gravi.	Motivazione analitica a verbale, con evidenza di carenze in conoscenze/abilità/competenze.
Non ammissione	Voto comportamento $\leq 6/10$ a prescindere dalle valutazioni nelle materie	

Si precisa:

- per l'insegnamento di Educazione Civica
 - la valutazione è formulata dal coordinatore o dal tutor di educazione civica sulla base delle risultanze comunicate dai docenti coinvolti nel progetto e secondo le modalità previste dallo stesso.
 - nel caso voto di profitto fosse inferiore a 6/10 opera, in analogia alle altre discipline, la sospensione del giudizio. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe secondo il progetto di istituto e la programmazione del consiglio.

Negli indirizzi di istruzione professionale, singoli interventi e/o una valutazione generale dovrà essere riportata anche nel PFI indicandone le eventuali strategie.

Esiti scrutinio finale I anno istituto professionale

Nel caso del primo anno di indirizzo di istituto professionale, il consiglio di classe accerta la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi sulla base dei criteri adottati dal collegio dei docenti:

- CASO studente ha frequentato meno del 75% del monte ore personalizzato e non ha diritto a deroga:

- L'anno scolastico non è valido
- La mancata frequenza è segnalata alle autorità competente ove ne ricorrano i presupposti
- Il CdC valuta l'opportunità di un eventuale riorientamento
- Il CdC non redige certificazione delle competenze
- In caso di re-iscrizione anche d'ufficio nell'Istituto è redatto un nuovo PFI.
- CASO studente ha frequentato almeno il 75% del monte ore personalizzato o ha diritto alla deroga, allora il CdC valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto. Sono possibili i seguenti esiti
 - Esito 1 Lo studente ha riportato valutazioni tutte positive e il PFI è adeguato: lo studente è ammesso alla classe successiva e il PFI è confermato.
 - Esito 2 Lo studente ha riportato valutazioni tutte positive ma il PFI necessita di modifiche (esempio cambio indirizzo, interesse a conseguire qualifica leFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione): lo studente è ammesso alla classe successiva e il PFI è aggiornato (subito o all'inizio della classe successiva).
 - Esito 3 Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. Il CdC ammette lo studente all'anno scolastico successivo e modifica il PFI prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:
 - Partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate
 - Partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi.
 - Studio individuale nei mesi estivi con monitoraggio al rientro.
 - Esito 3 Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito adattamenti del PFI e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente non è ammesso alla classe successiva e il PFI è rimodulato prorogandolo di un anno. Nel PFI saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e valorizzazione delle competenze comunque maturate

6. Criteri svolgimento scrutini

la proposta di voto finale del docente deve considerare tutto l'andamento dell'anno scolastico, assumendo come elementi da valutarsi sia i voti riportati, sia ogni altro elemento

di giudizio a disposizione del docente. È quindi da ritenersi inappropriata una proposta di voto basata semplicemente sulla media aritmetica.

Le motivazioni della proposta devono essere sintetizzate nell'apposito spazio del registro elettronico.

1	Criterio generale 1 per la promozione con o senza sospensione del giudizio	Possibilità per l'alunno/a, attraverso lo svolgimento di percorsi di recupero/sostegno organizzati dalla scuola e/o lo studio autonomo o sostenuto dalla famiglia, di raggiungere i prerequisiti minimi per la prosecuzione del percorso scolastico.
2	Criterio generale 2 per la promozione con o senza sospensione del giudizio	Considerare la realtà della classe e il percorso individuale dell'alunno/a, con attenzione alle situazioni eccezionali di alunni in gravi difficoltà durante l'anno per disagi di carattere personale, familiare, di salute, etc., sicuramente accertati.
3	Criterio generale 3 per la promozione con o senza sospensione del giudizio	Per le classi prime (tecnico), considerare la prospettiva biennale, considerando le potenzialità dello studente/essa. Per il biennio finale, è preferibile una ripetenza in quarta anziché in quinta.
4	Criterio generale 4 per la promozione in sede di scrutinio finale o <u>integrativo</u> nel caso di obiettivi non pienamente raggiunti o competenze non pienamente conseguite	Nel caso di obiettivi non interamente raggiunti in uno o più materie, considerando il quadro generale, qualora il consiglio di classe deliberi di promuovere la studentessa o lo studente all'anno successivo, si richiede alla studentessa/allo studente un percorso di recupero iniziale (settembre-ottobre) con prova di verifica obbligatoria.
5	Numero di insufficienze per la determinazione della non promozione o della "sospensione del giudizio" = numero massimo di materie sulle quali sostenere le prove di verifica finale per l'ammissione all'anno successivo (Classi I, II, III, IV)	In base alla vigente normativa, la "sospensione del giudizio" o la "non promozione" non sono legate a un numero predefinito di insufficienze (tranne l'eventuale 5 in condotta), quanto alla possibilità dell'alunno di recuperare i livelli minimi delle discipline carenti, attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero e/o lo studio personale svolto autonomamente. Indicativamente, si può fissare a 3 il "tetto" delle materie da recuperare e sulle quali l'alunno dovrà

		sostenere le prove di verifica. Nel caso si deliberi la sospensione del giudizio per studenti con DSA o certificati, <i>il CdC deve predisporre una breve relazione (per i colleghi che esamineranno lo studente a settembre) con indicazioni sulle caratteristiche dello studente, sugli obiettivi da raggiungere e sulle modalità di conduzione delle prove.</i>
6	Indicazioni del Consiglio di Classe per i percorsi di recupero	Per ogni disciplina, il docente titolare, (insieme ai colleghi nell'ambito del dipartimento disciplinare), indica i contenuti del percorso di recupero, nonché le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle verifiche; inoltre, predispone un modello di prova di verifica (o una descrizione della stessa) che gli studenti possano prendere come riferimento, e predispone la prova da depositare in Segreteria per la verifica di settembre (per tutte le prove, comprese quelle orali, anche una griglia di valutazione)

Inoltre

	Formazione Scuola Lavoro	Le attività svolte partecipano alla valutazione sia delle discipline, così come individuate nel progetto di FSL o nelle singole attività e secondo le griglie e rubriche valutative, sia del comportamento
	Attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario curricolare	Le attività svolte producono ricadute da valutarsi o nelle competenze professionalizzanti o di area generale o nelle competenze europee e soft skills secondo rubriche valutative.
	Valutazione nelle materie tecnico-professionali in cui sono previste compresenze (Legge 3.5.99, n. 124; C.M. 28 del 3.2.2000)	- Nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è prevista anche l'attribuzione del voto pratico, quando si tratti degli scrutini intermedi, in cui i voti rimangono distinti, ciascun docente formula autonomamente la propria proposta di voto, sentito l'altro insegnante; quindi il Consiglio di classe delibera su tutte le valutazioni; - quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle

		materie insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto di entrambi i docenti, il Consiglio di classe assegna il voto unico.
--	--	---

7. Modalità di verifica sospensione giudizi

Delibera collegio 5.06.2025

Per ciascuno studente con sospensione del giudizio e per ciascuna materia con giudizio sospeso il consiglio di classe indicherà:

- Modalità di recupero:
 - Corso a gruppi o sportelli didattici
 - Studio individuale
 - Supporto individualizzato (per un numero limitato di situazioni attraverso l'azioni 1 docente – 1 studente o piccoli gruppi)
- Modalità di verifica:
 - Con una relazione scritta da consegnare entro una data antecedente al 5 agosto. Nel caso il candidato parteciperà alla sola restituzione del 28 agosto.
 - Con una valutazione delle competenze conseguite a fine corso e, ove raggiunte, sarà attestata la positiva conclusione della sospensione del giudizio nella materia.
 - Con una prova scritta 26-27 agosto e restituzione con breve commento 28 agosto

Durante la fase di riconsegna e condivisione della prova scritta il candidato potrà integrare alcuni elementi riferiti alla prova stessa.

I dipartimenti potranno individuare altre modalità di prova.

Finestra temporale recuperi

- Corsi estivi 10 ore indicativamente a partire dal 23 giugno 2025 fino al 15 luglio
- Corsi 1-1 indicativamente a partire dal 23 giugno 2025 fino al 15 luglio
- Per situazioni documentate per le quali il candidato non possa essere presente alle prove di verifica, sessione anticipata della sola somministrazione 15 luglio 2025

Ulteriori aspetti:

Nel caso degli sportelli didattici:

- Priorità alle materie con più alunni insufficienti
- Priorità negli appuntamenti agli alunni con insufficienze gravi (sotto il 5)
- Assegnazione dei docenti in base a
 - incarico tempo indeterminato o annuale

- graduatoria interna;
- rotazione.

In caso di indisponibilità dei docenti titolari a t. d. o t. i. annuale, priorità:

- ai docenti incaricati interni,
- docenti titolari di altri istituti (criterio viciniorietà)
- graduatorie d'Istituto,
- graduatorie Istituti vicini
- MAD
- domande alla scuola, con valutazione del curriculum da parte del Preside

Periodo e durata sportelli: sarà individuata dal collegio docenti e dal consiglio di istituto ciascuno per le proprie competenze. Indicativamente: sportelli non meno di 6 ore di durata, Natura e contenuti degli sportelli e verifiche:

Obiettivi e contenuti minimi, competenze già definiti dai docenti della disciplina anche in modo personalizzato o differenziato per studenti in situazioni particolari.

I docenti che hanno assegnato una sospensione del giudizio debbono predisporre (da depositare in Segreteria entro il 10/6) , sentiti i colleghi:

- (a) la prova scritta di verifica (strutturata o semistrutturata) per settembre, per ciascuna classe con eventuale personalizzazione o differenziazione per studenti in situazioni particolari, e relative indicazioni per la valutazione;
- (b) traccia di prova orale e/o pratica, e relative indicazioni per la valutazione;
- (c) indicazione sulla natura e sui tempi della verifica finale e predisposizione di modelli o descrizioni delle prove di verifica da consegnare a tutti gli alunni.

8. Inclusione (L. 104/1992, L. 170/2010, BES)

- Studenti e studentesse certificati (L. 104/1992): si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato. (PEI)
Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, e verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano di cui sopra.
Il percorso scolastico previsto dal PEI e la relativa valutazione può prefigurare due situazioni:

- L'alunno raggiunge un livello di preparazione conforme ai risultati di apprendimento previsti dalle linee guida ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti. In tal caso si procederà ad applicare i criteri di valutazione comuni. Tale percorso porterà all'acquisizione del titolo di studio finale.
- L'alunno raggiunge un livello di preparazione non corrispondente ai risultati di apprendimento previsti dalle linee guida ministeriali; in tal caso il consiglio di classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato che prevede una programmazione per obiettivi differenziati.

Al termine del percorso differenziato, agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta una prova d'esame non equipollente, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.

- Studenti con DSA (L. 170/2010): valutazione coerente con PDP e uso degli strumenti/misure previsti.
Per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato ai sensi della Legge 170/2010, la verifica degli apprendimenti (compresa quella effettuata in sede di esame conclusivo), deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive dell'alunno; pertanto, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame saranno adottati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e le misure dispensative ritenuti più idonei ed inseriti nei piani didattici personalizzati.
- BES: eventuale PDP; in sede d'esame non sono previste misure dispensative.

9. PCTO/FSL e altre attività

Gli esiti e la partecipazione a PCTO concorrono alla valutazione complessiva, inclusa la valutazione del comportamento.

10. Esame di Stato (classi quinte): ammissione e condotta

Valutazione finale nelle classi quinte e ammissione Esame di Stato

Si applica quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017. In particolare ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 62/2017, l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente.

Per i criteri di ammissione dei candidati all'Esame di Stato si farà riferimento all'Ordinanza Ministeriale emanata per l'anno scolastico di riferimento e all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 62/2017

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative, a condizione che le stesse (assenze) non pregiudichino, secondo il consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli interessati;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove nazionali Invalsi;
- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO: percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (210 ore negli istituti professionali; 150 ore nei tecnici; 90 ore nei licei);
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame.

Esame stato valutazione condotta pari a 6/10

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.

Con riferimento all'elaborato il collegio ha individuato i seguenti elementi rispetto ai quali ciascun consiglio di classe potrà derogare con motivazione:

- Presentazione multimediale
- Minimo massimo pagine 10
- Tematiche affrontate nel corso dell'anno in educazione civica
- Contenere una riflessione critica personalizzata su aspetti specifici che hanno condotto alla valutazione

- Consegna in forma digitale e cartacea per il verbale della commissione se richiesto il giorno della prima prova

Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Esame di Stato – Alunni con certificazione Legge 104/92

Gli studenti con disabilità sono ammessi a pieno titolo a sostenere l'esame di Stato conclusivo del Ministero dell'Istruzione, secondo ciclo di istruzione. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI). La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d'esame non equipollente, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Esame di Stato – Alunni con D.S.A

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano Ministero dell'Istruzione, didattico personalizzato (PDP). Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP.

Esame di Stato – Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione

l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Esiti

- Per gli alunni ammessi alla classe successiva andrà riportata sul tabellone la dicitura AMMESSO/A;
- Per gli alunni non ammessi alla classe successiva andrà riportata sul tabellone la dicitura NON AMMESSO/A;
- Per gli alunni con giudizio sospeso andrà riportata sul tabellone la dicitura SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO;
- I Tabelloni da affiggere all'albo online devono contenere solo la dicitura **Ammesso/a, Non Ammesso/a, Sospensione del giudizio;**
- Il tabellone da inserire in allegato al verbale di scrutinio dovrà riportare i voti delle discipline e di comportamento e i punteggi del credito (per le classi del II Biennio e ultimo anno);
- Nell'area documentale riservata del registro elettronico, ciascun alunno e la famiglia potranno visionare, dopo la pubblicazione degli esiti i voti riportati in tutte le discipline, il voto in condotta e il credito scolastico.

11. Credito scolastico (III–IV–V)

Criteri

L'attribuzione del punteggio di credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe sulla base delle indicazioni normative, che prevedono il riferimento ai seguenti elementi:

- assiduità della frequenza scolastica
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
- interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative e a tutte le attività extracurricolari previste dal PTOF
- eventuali crediti formativi (vedi oltre per la definizione dei crediti formativi)

Lo svolgimento dei percorsi di PCTO contribuisce alla definizione del credito scolastico, in quanto concorre alla valutazione delle discipline a cui afferiscono e a quella del comportamento.

La partecipazione all'IRC o all'attività alternativa contribuisce alla definizione del credito in quanto i rispettivi docenti partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe in

merito ed esprimono un giudizio specifico relativo alla partecipazione e al profitto conseguiti dagli studenti (dal momento che tale giudizio, non essendo di carattere numerico, non rientra in alcun modo nella definizione della media dei voti).

L'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale delibera l'attribuzione del punteggio massimo di credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione sulla base di uno dei seguenti elementi:

- Media dei voti uguale o maggiore di X.5
- Valutazione positiva di frequenza scolastica (anche con riferimento alla partecipazione alle attività didattiche a distanza) e di partecipazione al dialogo educativo
- Raggiunto una frequenza scolastica positiva (anche con riferimento alla partecipazione alle attività didattiche a distanza) e ha dimostrato partecipazione al dialogo educativo unitamente a certificazione di attività complementari ed integrative proposte dalla scuola
- Valutazione positiva di frequenza scolastica (anche con riferimento alla partecipazione alle attività didattiche a distanza) e/o di partecipazione al dialogo educativo unitamente a certificazione riconosciuta come credito formativo
- Partecipazione al 75% delle attività previste da un percorso relativo al conseguimento di certificazioni informatiche, linguistiche.
- Corsi conclusi finalizzati alla certificazione nel proprio ambito formativo di competenze di livello superiore a quelle previste dall'anno in corso rilasciate dalla scuola nell'ambito del PTOF.
- Corsi finalizzati alla certificazione di competenze in ambito di sicurezza (non obbligatori), primo soccorso e riconducibili organizzati e certificate dalla scuola nell'ambito del PTOF.
- Valutazione positiva di frequenza scolastica e significativa partecipazione all'attività organizzata dal Centro sportivo di Istituto e partecipazione a gare sportive

Nella determinazione dei criteri per l'attribuzione del voto di comportamento il Collegio docenti ha, inoltre, deliberato che:

- Se allo studente viene attribuito un voto in comportamento inferiore o uguale a 7, in sede di determinazione del credito scolastico non potranno essere riconosciuti positivamente la partecipazione, l'impegno e l'interesse nelle attività didattiche.

- Allo studente al quale vengano attribuiti il voto 10 in comportamento, in sede di determinazione del credito scolastico verrà attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione di appartenenza, indipendentemente dagli altri criteri stabiliti.
- Verrà attribuito il minimo tabellare (ovvero la fascia bassa) qualora lo studente ottenga una media voti superiore allo 0.5 a seguito di uno o più voti di consiglio (ovvero quelli deliberati dal consiglio di classe e non le proposte di voto del singolo docente) che hanno portato la singola valutazione inferiore a 6 al 6/10.

Costituiscono credito formativo le esperienze extrascolastiche, coerenti con gli obiettivi degli indirizzi di studio, che hanno carattere formativo, artistico, culturale, lavorativo e sportivo. Esse contribuiscono, in parte, alla definizione del credito scolastico e, in ogni caso, vengono acquisite come documentazione per il curriculum dello studente. Appaiono coerenti con il percorso formativo:

- Attività formative non previste dal PTOF:
 - a. certificazioni informatiche rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR
 - b. certificazioni linguistiche rilasciate secondo standard internazionali
 - c. Corsi finalizzati alla certificazione nel proprio ambito formativo di competenze di livello superiore a quelle previste dall'anno in corso rilasciate da istituzioni esterne alla scuola.
 - d. Corsi finalizzati alla certificazione di competenze in ambito di sicurezza, primo soccorso e riconducibili organizzati e certificate da istituzioni esterne alla scuola.
 - e. soggiorni studio o stage formativi di almeno 30 ore debitamente documentati ed effettuati in periodi di assenza dalle attività didattiche
- Attività sportive certificate con tutte le seguenti caratteristiche:
 - a. presso Associazioni riconosciute dalle Federazioni Nazionali
 - b. carattere agonistico e continuativo. Non sono prese in considerazione attività, quali ad esempio la partecipazione ad un corso di nuoto, l'attività sportiva individuale presso una palestra o la partecipazione a singole manifestazioni sportive in modo occasionale,
 - c. partecipazione a corsi e/o gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse Federazioni riconosciute dal CONI
- Attività culturali e artistiche con tutte le seguenti caratteristiche: presso Associazioni ed Istituti pubblici o privati qualificati a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale, debitamente certificate e di durata almeno pari a 20 ore .
- Attività di volontariato o socialmente utili o in ambito ecologico con tutte le seguenti caratteristiche: presso Associazioni o Istituzioni pubbliche o private riconoscibili e note debitamente certificate e di durata almeno pari a 20 ore .

- Attività lavorative: debitamente certificate dal datore di lavoro e di durata pari ad almeno 20 ore oppure regolarmente svolte secondo le vigenti Normative, anche se si tratta di esperienze collaborative saltuarie

Aggiornamento collegio docenti del 05.06.2025

Classi triennio

- premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo. L'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (secondo periodo didattico)

in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti.

12.Valutazione alunni stranieri

Si segue quanto previsto dallo specifico protocollo adottato dall'Istituto. In particolare:

- privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", considerando la data di arrivo, le informazioni raccolte, il percorso effettuato, l'impegno dimostrato e le potenzialità di apprendimento; in particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.
- Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione e per i quali non sia possibile acquisire tutti i dati per una valutazione correttamente fondata, è possibile per il primo periodo didattico sospendere la valutazione per alcune discipline esplicitando che "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana" oppure, per le discipline in cui è possibile una valutazione, si può procedere ad esprimere la valutazione riportando nel documento questo enunciato : "La valutazione espressa fa riferimento al PDP in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana" (riferimento al Documento sulla valutazione degli alunni art. 5 del DPR 394/'99).
- Per coloro che manifestano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.).
- Per gli alunni stranieri del triennio sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.

Per quanto riguarda gli esami, le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, ricordano che la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. E' comunque importante, per gli alunni stranieri, che nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, vi sia un'adeguata descrizione delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

13. Istruzione per adulti

La valutazione periodica e finale è definita sulla base del Patto Formativo Individuale con cui è formalizzato il percorso di studio di ciascuno adulto. Il Patto è elaborato da un'apposita Commissione composta dai docenti dei periodi didattici e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente

frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, comprese quelle per le quali è stato disposto, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili a seguito della procedura di riconoscimento dei crediti.

Valutazione su Patto Formativo Individuale; ammissione al periodo successivo con requisiti di frequenza, comportamento $\geq 6/10$ e voti $\geq 6/10$. Nel secondo livello – secondo periodo didattico (quarto anno), il credito previsto è raddoppiato fino a massimo 25 punti.

14. Certificazioni

Per gli allievi che nell'anno assolvono l'obbligo di istruzione è prevista la certificazione delle competenze. Il modello di certificazione emanato dal Ministero è nazionale, ma l'individuazione delle diverse modalità di verifica e valutazione vengono demandate ai singoli istituti.

È compito del Consiglio di Classe programmare le opportune verifiche per la misurazione del livello di acquisizione delle Competenze d'Asse e Competenze di cittadinanza.

La certificazione può essere rilasciata alla fine di ogni anno del triennio professionale su richiesta degli interessati.

15. Rinvii

Rinvii tramite il D.P.R. n. 135/2025.

<i>Tema</i>	<i>Rinvio operato con D.P.R. n. 135/2025</i>
Certificazione delle competenze	Modelli adottati con decreto del MIM
Valutazione degli studenti con disabilità	PEI previsto dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, art. 7
Valutazione degli studenti con DSA	PDP previsto ex L. 8 ottobre 2010, n. 170
Valutazione degli studenti in ospedale	D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 22
Studenti delle scuole italiane all'estero	D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64, art. 4, c. 2, e art. 6, c. 2